

## **TI\_GERICHTE 34.2013.7 vom 6. Mai 2014**

TI Tribunale d'appello, 2014-05-06, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_34.2013.7](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_34.2013.7)

FR: TI\_GERICHTE 34.2013.7 du 6 mai 2014

IT: TI\_GERICHTE 34.2013.7 del 6 maggio 2014

### **Regeste**

Revisione della rendita d'invalidità LPP. Condanna della Cassa pensione a ripristinare il versamento della rendita poiché il vincolo assoluto alla decisione di erogazione della rendita continua a sussistere

### **Erwägungen**

#### **E. 27**

ottobre 2011) , o perché vi sono carenze negli accertamenti peritali svolti dall'amministrazione (" Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist "; cfr. DTF 137 V 210; STCA 32. 2011.115 del 27 ottobre 2011); quest'ultima evenienza corrisponde al caso concreto. Del resto, nella STF 8C\_59/2011 del 10 agosto 2011, il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati nella DTF 135 V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa l'affidabilità di rapporti allestiti da medici di fiducia, il giudice (cantonale) é libero di scegliere se ordinare direttamente una perizia giudiziaria oppure rinviare gli atti all'amministrazione affinché disponga essa stessa una perizia seguendo la procedura di cui all'art. 44 LPG: Visto quanto sopra, il ricorso va accolto, la decisione contestata annullata e gli atti vanno rinviati all'Ufficio AI affinché proceda al menzionato accertamento pluridisciplinare. In esito a tali nuovi accertamenti, l'amministrazione dovrà emettere una nuova decisione, preceduta dal relativo preavviso ex art. 57a LAI, in merito all'esito della revisione ." (inc. 32.2013.218) Tenuto conto che sia in ambito AI che LPP, la situazione dal punto di vista medico non risulta essere definitivamente chiarita (del resto, nella procedura AI la stessa Cassa ha avvallato la proposta di rinvio per ulteriori accertamenti medici), ritenuto inoltre che la decisione 6 novembre 2013 dell'Ufficio AI non risulta essere insostenibile e che quindi da parte della Cassa sussiste (ancora) il vincolo alla valutazione dell'amministrazione AI, non vi sono gli estremi per non continuare a versare all'assicurato le prestazioni d'invalidità in questione. Del resto la prestazione AI, oggetto della sentenza odierna di cui all'inc. 32.2013.218, continua ad essere versata: va infatti ricordato che l'effetto sospensivo tolto dall'Ufficio AI nella decisione 6 novembre 2013 (cfr. decisione pag. 2, doc. A/1 inc. 32.2013.218) continua a sussistere anche dopo la succitata STCA odierna di rinvio, questo in applicazione della giurisprudenza di cui al DTF 129 V 370 ove il TF ha ribadito che se l'effetto sospensivo viene tolto a un ricorso diretto contro una decisione di revisione che sopprime o riduce una rendita o un assegno per grandi invalidi, questo ritiro dura, nel caso di rinvio degli atti all'amministrazione, anche durante tutta questa procedura d'istruzione fino alla notifica della nuova decisione. In conclusione,

visto quanto sopra, in accoglimento della petizione la CV 1 è condannata a versare all'attore le prestazioni d'invalidità successive al 1° marzo 2013.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.